

R.G. n. 8/2022



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta congiuntamente da

SALGHINI ENZO, nato a Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) il 14/04/1944 (c.f. SLGNZE44D14C339L) ivi residente in via Isonzo n. 27;

CIANI MARIA LUISA, nata a Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) il 16.05.1947 (c.f. CNIMLS47E56C339T) ivi residente in via Isonzo n. 27;

VALMORI MARTINA, nata a Forlì il 26.05.1992 (c.f. VLMMTN92E66D704E), residente in Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) Via Sacco e Vanzetti n. 37/A - int. 2;

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio MARZOCCHI (c.f. MRZCLD66B05D704A) con studio in Forlì, Piazzetta Del Carmine n. 12 e dall'Avv. Stefania CONTARINI (c.f. CNTSFN73P53D4578R), con studio in Faenza (RA), Via Campidori n. 9, ed elettivamente domiciliati presso il proprio difensore all'indirizzo p.e.c.

claudio.marzocchi@ordineavvocatiforlicesena.eu

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 06/04/2022 da SALGHINI ENZO, CIANI MARIA LUISA e VALMORI MARTINA, i primi due coniugi e la seconda nipote *ex filia*, ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012 con apertura di procedura familiare;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione particolareggiata del Gestore



nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, in persona del dott. Massimo Marrapodi, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza, oltre che all'ammissibilità di un ricorso congiunto.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che l'art. 7-bis, introdotto con le modifiche apportate alla l. 3/2012 dalla l. 176/2020, ha previsto la possibilità per i membri della stessa famiglia di presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle masse. Trattandosi di articolo inserito tra le disposizioni generali della l. 3/2012, si ritiene che le procedure familiari siano ammissibili non solo per il piano del consumatore e l'accordo di composizione ma anche per le procedure di liquidazione dei beni, alternative alle prime, in assenza di una espressa indicazione contraria e non essendo dirimente né preclusivo il contenuto dell'ultimo periodo del comma 5 di tale articolo, nel quale si prevede che ove il debitore non sia un consumatore debbano applicarsi al progetto unitario le disposizioni sull'accordo di composizione. Resta ovviamente ferma, nell'ambito dell'unitaria procedura, la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore.

Nel caso in esame i tre ricorrenti sono uniti da vincolo familiare, essendo Salghini Enzo e Ciani Maria Luisa coniugi conviventi mentre Valmori Martina è loro nipote, figlia della loro figlia Salghini Simona (che ha già ottenuto nel 2020 l'apertura di altra procedura liquidatoria). Oltre al vincolo familiare, vi è l'origine comune dell'indebitamento, derivante dalle garanzie rilasciate dai coniugi Salghini-Ciani in favore della figlia e della nipote riferito alla pregressa



attività d'impresa svolta con la società E.S.M.I. S.n.c., di gestione di un supermercato discount.

Sussiste inoltre la competenza territoriale posto che i ricorrenti risiedono a Castrocaro Terme, e dunque nel circondario del Tribunale di Forlì.

Quanto agli ulteriori requisiti di ammissibilità, va rilevato che i ricorrenti non risultano soggetti o assoggettabili ad altre procedure concorsuali.

Salghini Enzo e Ciani Maria Luisa sono pensionati e non hanno mai svolto attività d'impresa, avendo unicamente prestato garanzie in favore della figlia e della nipote, intervenendo in particolare come terzi datori di ipoteca per consentire il rilascio di mutuo fondiario di € 120.000 per l'avvio della società E.S.M.I. S.n.c. . Valmori Martina, pur essendo stata socia illimitatamente responsabile della E.S.M.I. ha ceduto gratuitamente la propria quota alla madre Salghini Simona con atto del 29/04/2014 a seguito della sua sopraggiunta gravidanza e dell'impossibilità di proseguire nell'attività, senza che abbia successivamente svolto altra attività d'impresa, essendo ora lavoratrice dipendente.

Non risulta che i ricorrenti abbiano fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 o subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste indubbiamente anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà/impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria ammonta a € 189.656,03, dei quali € 153.852,63 in via solidale tra i tre ricorrenti a fronte del mutuo concesso dalla ex Cariromagna (debito che per i coniugi Salghini-Ciani è assistito, per l'importo di € 152.881, da privilegio ipotecario su immobile già oggetto della procedura esecutiva RGE 27/2018), € 3.785,33 quale finanziamento pro-family per l'impianto fotovoltaico in capo al solo Salghini, € 30.781,42 per avallo della cambiale in favore



di Di.Co. S.p.a. in capo alla sola Ciani e € 1.236,65 per contributi previdenziali in capo alla sola Valmori.

Vanno poi aggiunti i debiti in prededuzione relativi alla presente procedura indicati in € 22.221,51, di cui € 13.328,50 per compenso OCC e Gestore, € 7.645,79 per residuo compenso dovuto ai legali che assistono i debitori (compenso complessivo concordato pari a € 13.607,27), € 1.247,22 quale compenso dello stimatore geom. Galassi e quelli non quantificati riguardanti la procedura esecutiva immobiliare pendente, in relazione alla quale peraltro è stata anticipata la volontà di subentro e che potranno dunque trovare soddisfacimento in tale sede.

Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio dei ricorrenti è costituito, quanto ai coniugi Salghini-Ciani, dalla piena proprietà dell'immobile in cui attualmente abitano, sito a Castrocaro Terme via Isonzo 27, censito al foglio 28, p.lla 239 sub. 9 e sub. 10 (attualmente identificati con le p.lle 15 e 16), ipotecato e pignorato nella procedura RGE 27/2018 in seno alla quale è stato stimato per il valore di € 117.000 ca.; Salghini Enzo è inoltre proprietario per via ereditaria della quota del 20% di due appartamenti, un garage e terreno agricolo censiti al foglio 28, p.lle 238 sub. 3, 11 e 12 il cui valore di stima è stato indicato in € 19.300 ca. nella perizia a firma geom. Galassi. Il medesimo Salghini è inoltre titolare di due veicoli (Peugeot 207 tg. CJ461YR e furgone Renault tg. BK984YP) del valore commerciale complessivo di ca. € 2.300, intestatario di c/c bancario presso Unicredit con saldo di € 2.800 ca. al 04/02/2022 e di un conto titoli n. 3420/17405864 per un controvalore di € 549,81.

Ciani Maria Luisa è invece intestataria di un libretto postale con saldo al 27/01/2022 di € 3.933 ca.

Sul fronte reddituale, i coniugi Salghini-Ciani sono unicamente titolari di pensione, per un importo annuo lordo di ca. € 18.000 quanto al Salghini e di ca. € 14.500 quanto alla Ciani, con una entrata netta mensile attuale di ca. € 2.000 (ca. € 1.100 quella del Salghini e ca. € 900



quella della Ciani), con la quale devono far fronte al loro mantenimento con spese mensili quantificate in ca. € 1.500, oltre al canone di locazione che dovrà essere versato al momento del rilascio dell'immobile a seguito della vendita esecutiva.

Per quanto riguarda Valmori Martina, la stessa non è proprietaria di alcun bene immobile o mobile ed ha un reddito da lavoro derivante da rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 31/05/2022 di ca. € 19.000 lordi annui, con un'entrata netta mensile di € 1.100. Il nucleo familiare della Valmori è composto dall'attuale compagno Mambelli Dario (titolare di autonomo reddito € 1.100 ca. mensili, oggetto di trattenuta di € 260 a seguito di cessione del quinto e con il quale deve provvedere al versamento del mantenimento di € 200 mensili in favore del figlio minore avuto da altra relazione), nonché da due figli minori Mambelli Edoardo e Narisi Nicola, avuto da precedente relazione e per il quale il padre versa un mantenimento di € 211 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, con un'entrata mensile complessiva di poco meno di € 2.000 a fronte di spese mensili indicate in € 2.340, di cui € 635 per il canone di locazione.

Non è dunque dubitabile che i ricorrenti si trovino in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere alla presente procedura e che il patrimonio di cui gli stessi dispongono, con cui devono anche provvedere al proprio mantenimento, non sia sufficiente per far fronte al pagamento dei debiti accumulati, in massima parte derivanti dal negativo andamento dell'attività d'impresa.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott. Massimo Marrapodi, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:



a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è essenzialmente legata ad avverse vicende familiari e al negativo andamento delle attività imprenditoriali svolte dalla Valmori e dalla madre Salghini, per le quali i coniugi Salghini-Ciani hanno rilasciato garanzie. In particolare, Salghini Simona, dopo aver gestito per vari anni con successo, insieme al marito Valmori Roberto e alla suocera una fiorente attività di forno pasticceria che aveva permesso di avere un agiato tenore di vita (tanto che nel 2006 gli allora coniugi Valmori-Salghini avevano acquistato una villa di pregio con piscina al prezzo di ca. un milione di euro, con erogazione di mutuo fondiario di € 884.000 da parte di Barclays Bank PLC, poi fatto oggetto di pignoramento), aveva visto mutare la situazione a seguito dei problemi personali e alla separazione dal marito. Nel 2014, dopo aver ceduto gratuitamente le proprie quote di partecipazione al marito, a fronte dell'impegno di quest'ultimo di tenerla indenne e manlevata dalle obbligazioni pregresse della società, aveva costituito con Giunta Erminia la E.S.M.I. S.n.c., per la gestione di un supermercato, la cui compagine comprendeva anche Valmori Martina. Per l'avvio di tale attività era stato chiesto un mutuo di € 120.000, rilasciato dalla banca a fronte della garanzia ipotecaria dei due odierni ricorrenti. Successivamente Valmori Martina, stante la propria gravidanza, ha ceduto gratuitamente alla madre Salghini la propria quota di partecipazione. L'assenza di redditività della gestione e l'impossibilità di far fronte ai pagamenti ha ben presto portato a cessare l'attività già dalla fine del 2015. L'improvviso decesso per incidente stradale di Valmori Roberto ha aggravato la situazione finanziaria e patrimoniale della Salghini. A seguito del mancato rimborso delle rate del mutuo contratto per l'avvio della E.S.M.I S.n.c. la banca ha avviato nel 2018 la procedura esecutiva in forza della garanzia ipotecaria rilasciata dai coniugi Salghini-Ciani (RGE 247/2018). Nello stesso anno, in forza della garanzia rilasciata dalla Ciani con l'avallo di cambiali per € 30.000



emesse in favore di Di.Co. S.p.A., sempre in aiuto della figlia, anche tale creditore ha avviato procedura esecutiva RGE 27/2018 pignorando la quota di spettanza della Ciani. Tali procedure sono state quindi riunite.

L'eccesso di indebitamento in cui si sono venuti a trovare i ricorrenti non appare dunque imputabile a loro negligenza e non vi sono elementi per affermare che i debiti siano stati assunti con la consapevolezza di non riuscirvi a farvi fronte;

b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:
l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata all'insufficienza patrimoniale e reddituale dei ricorrenti.

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni: oltre alla procedura esecutiva avviata a carico dei coniugi Salghini-Ciani, non emergono altri atti, le dichiarazioni fiscali sono state eseguite, non vi sono carichi pendenti;

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi:
non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori né la presenza di atti dispositivi nel quinquennio;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

La proposta liquidatoria in questa sede formulata è fondata sulla messa a disposizione dei creditori della casa di abitazione dei coniugi Salghini-Ciani valutata in ca. € 117.000 con previsione di subentro del nominando Liquidatore nella procedura esecutiva già pendente al fine di acquisire, all'esito della vendita dell'immobile, le somme ricavate; della proprietà per la quota del 20% di spettanza del Salghini sugli immobili di derivazione ereditaria valutati in ca. € 19.000; dei due veicoli allo stesso intestati; della liquidità indicata in € 5.000 quale giacenza dei



conti dei coniugi Salghini-Ciani al netto della somma mensilmente necessaria per il loro mantenimento; del controvalore del conto titoli di spettanza del Salghini; della somma di € 13.207 incassata dalla Valmori quale liquidazione della polizza collettiva infortuni stipulata dal padre, deceduto nel 2017, nonché degli ulteriori beni e crediti che dovessero pervenire entro i 4 anni di prevista durata della procedura, oltre a quota parte dei redditi che, per i coniugi Salghini-Ciani è stata indicata cumulativamente in € 450 fino alla vendita dell'immobile, mentre la Valmori non è attualmente in grado di mettere a disposizione somme ulteriori.

Con la liquidità che verrà così ricavata, il nominando Liquidatore procederà al pagamento delle spese in prededuzione e dei creditori concorsuali nel rispetto della *par condicio*, previa verifica dei loro crediti e precisa ricostruzione del passivo. All'esito della procedura, in presenza di tutte le condizioni previste, i debitori potranno aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), è opportuno evidenziare che la determinazione compete al Giudice delegato, anche in difformità da quanto proposto o auspicati dai ricorrenti. Nel caso in esame, tenuto conto dei redditi percepiti dai coniugi Salghini-Ciani nell'ultimo triennio e di quelli prevedibili (di importo pressoché costante derivando da pensione) e delle spese necessarie per il loro mantenimento, si ritiene di poter lasciare nella loro disponibilità l'intero importo delle pensioni come percepite, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto della somma di € 460 mensili che dovrà essere versata fino alla vendita della casa di abitazione, riservando all'esito una diversa determinazione in base alla nuova sistemazione abitativa.

Quanto alla Valmori, tenuto conto della composizione del nucleo familiare e delle spese di mantenimento, nonché dell'attuale situazione lavorativa e del reddito percepito (il contratto di lavoro attualmente in essere, a tempo determinato, risulta in scadenza il 31/05/2022) si reputa,



allo stato, di lasciare l'intero stipendio percepito nella sua disponibilità, con invito tuttavia a comunicare prontamente ogni modifica nella situazione lavorativa e reddituale della famiglia, ad iniziare dall'eventuale rinnovo dell'attuale rapporto di lavoro al fine di stabilire il limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), evidenziando a tale fine che per accedere alla successiva esdebitazione, l'art. 14-terdecies lett. e) prevede che il debitore, nei 4 anni di durata della procedura, deve svolgere un'attività produttiva di reddito adeguata alle proprie competenze e alla situazione di mercato e, in ogni caso, deve dimostrare di aver cercato un'occupazione e non rifiutato proposte di impiego senza giustificato motivo.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di

SALGHINI ENZO, nato a Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) il 14/04/1944 (c.f. SLGNZE44D14C339L) ivi residente in via Isonzo n. 27;

CIANI MARIA LUISA, nata a Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) il 16.05.1947 (c.f. CNIMLS47E56C339T) ivi residente in via Isonzo n. 27;

VALMORI MARTINA, nata a Forlì il 26.05.1992 (c.f. VLMMTN92E66D704E), residente in Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) Via Sacco e Vanzetti n. 37/A - int. 2;

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott. MASSIMO MARRAPODI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.



DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati, con esclusione dell'immobile già oggetto di pignoramento al fine di non aggravare di inutili spese;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando i coniugi Salghini-Ciani ad abitare nell'immobile fino alla vendita e all'utilizzo dell'autovettura Peugeot fino alla vendita;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14-*undecies* l. 3/2012;



che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa – non prevista nella presente procedura – decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b),

che i coniugi **Salghini-Ciani** potranno trattenere per le necessità familiari l'intero importo delle pensioni come attualmente percepite, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto della somma di € 460 mensili che dovrà essere versata alla procedura liquidatoria fino alla vendita della casa di abitazione, riservando all'esito una diversa determinazione in base alla nuova sistemazione abitativa;

che **Valmori Martina** possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, con riserva di nuova e diversa determinazione dell'importo all'esito della modifica dell'attuale situazione lavorativa, con invito alla debitrice e al nominato Liquidatore a dare pronta comunicazione al Giudice di ogni mutamento anche ai fini di cui all'art. 14-terdecies lett. e)

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che i ricorrenti dovranno mettere a disposizione della procedura e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni, ferma restando la separazione delle masse attive e passive

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;



- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-*sexies* lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda, non inferiore a 60 giorni;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione, compresi quelli per compensi dei professionisti se non liquidati dal GD, tenendo distinte le singole masse;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*;
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;
- comunicare prontamente al GE dell'esecuzione pendente l'emissione del presente provvedimento per consentirne la sospensione, in attesa delle determinazioni del Liquidatore circa il subentro o meno in tale procedura ai sensi dell'art. 14-*novies* comma 2 l. 3/2012, salvo che il Liquidatore comunichi direttamente la volontà di subentrare nell'esecuzione al fine di acquisire le somme che verranno ricavate dalla vendita per la quale si rilascia sin da ora l'autorizzazione stante l'evidente convenienza.

Si comunichi ai ricorrenti, all'O.C.C. e al nominato liquidatore, ove diverso.

Così deciso a Forlì il 6 maggio 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

